
Indice relativo alla parte 2: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio

2	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio	48
2.1	Situazione programmatica iniziale	48
2.1.1	Basi legali	48
2.1.2	Situazione attuale	48
2.1.3	Prospettive di sviluppo	49
2.1.4	Interfacce con altri programmi	50
2.2	Programma parziale «Qualità del paesaggio»	53
2.2.1	Scheda programmatica	53
2.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	57
2.3	Programma parziale «Patrimonio mondiale naturale»	58
2.3.1	Scheda programmatica	58
2.3.2	Obiettivi programmatici	59
2.3.3	Calcolo dei mezzi finanziari	60
2.4	Programma parziale «Parchi d'importanza nazionale»	61
2.4.1	Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali	61
2.4.2	Obiettivi programmatici	61
2.4.3	Schede programmatiche per le tre categorie di parchi	62
2.4.4	Calcolo dei mezzi finanziari	62
	Allegato relativo alla parte 2	65
A1	Scheda programmatica per parchi nazionali	65
A2	Scheda programmatica per parchi naturali regionali d'importanza nazionale, comprese le riserve della biosfera	67
A3	Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d'importanza nazionale	69

2 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio

2.1 Situazione programmatica iniziale

2.1.1 Basi legali

Art. 13, 14a e 23k LPN	Possono essere accordati ai Cantoni aiuti finanziari per misure di conservazione di paesaggi e monumenti culturali meritevoli di protezione (art. 13 LPN), per la promozione di progetti di ricerca, per la formazione e la formazione continua di specialisti nonché per le relazioni pubbliche e la consulenza (art. 14a LPN) come pure per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN). Tra le misure di protezione del paesaggio ai sensi dell'art. 13 LPN rientra anche il sostegno ai siti del Patrimonio mondiale naturale	Aiuti finanziari
Art. 18b cpv. 2, 18d e 23c LPN	Sono previste indennità ai Cantoni per la compensazione ecologica (art. 18d LPN) nonché per zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 23c LPN)	Indennità
Art. 4–12a e 22 OPN	Queste disposizioni disciplinano procedure e condizioni per il sovvenzionamento	
Art. 2–6 dell'ordinanza sui parchi (OPar)	Queste disposizioni disciplinano procedure e condizioni per promuovere l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale	
Patrimonio mondiale	Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione sul patrimonio mondiale; RS 0.451.41)	
Art. 23 OPN	I servizi federali incaricati dell'esecuzione della LPN sono l'UFAM per la politica del paesaggio; l'UFC per la conservazione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti; l'USTRA per le vie di comunicazione storiche	Servizi federali

2.1.2 Situazione attuale

Dal periodo programmatico 2020–2024 i settori oggetto di promozione «Paesaggi meritevoli di protezione», «Zone palustri», «Parchi d'importanza nazionale», «Patrimonio mondiale naturale» e «Relazioni pubbliche» sono accorpati in un accordo programmatico. Questa scelta si è dimostrata efficace, potenziando la collaborazione tra i vari servizi specialistici a livello cantonale e favorendo lo sfruttamento delle sinergie. Come auspicato, i contributi forfettari introdotti hanno comportato una semplificazione a livello amministrativo e, di conseguenza, costi inferiori per i Cantoni. Gli indicatori di prestazione e di qualità, i rapporti annuali, i controlli a campione e gli scambi di esperienze annuali nel settore paesaggio, parchi e patrimonio mondiale continuano a consentire all'UFAM una buona gestione strategica. Con l'inserimento del nuovo obiettivo programmatico 3 concernente le misure di valorizzazione negli agglomerati all'interno nel programma parziale «Paesaggi meritevoli di protezione» è stato potenziato il tema Biodiversità e qualità del paesaggio negli agglomerati. Le maggiori risorse finanziarie sono state compensate e impiegate in modo opportuno dai Cantoni, come richiesto. Ciò ha contribuito a un marcato rafforzamento della politica del paesaggio a livello cantonale.

2.1.3 Prospettive di sviluppo

Con la concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) aggiornata dal Consiglio federale nel 2020 e le concezioni del paesaggio cantonali elaborate in quasi tutti i Cantoni sono ora disponibili le basi necessarie per garantire la coerenza sull'intero territorio nella definizione di obiettivi qualitativi del paesaggio a livello cantonale. L'imminente periodo programmatico pone ora una maggiore attenzione sull'attuazione di tali concezioni. A supporto viene introdotto un nuovo obiettivo programmatico sulla sensibilizzazione, la comunicazione e la consulenza. Nelle misure di valorizzazione in paesaggi meritevoli di protezione occorre avere maggiormente riguardo delle peculiarità regionali. L'attuazione completa del compito di tutela relativo alle zone palustri mantiene carattere prioritario, in particolare la designazione, la protezione e la promozione degli elementi culturali e paesaggistici caratteristici (secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle zone palustri). Inoltre vengono potenziate le misure di valorizzazione finalizzate alla compensazione ecologica negli insediamenti e negli agglomerati. Dato questo ampliamento, il programma parziale viene ora chiamato «Qualità del paesaggio».

La coerenza raggiunta dalla Confederazione e dai Cantoni a livello di gestione e coordinamento mediante l'AP «Paesaggio» permette di continuare a impiegare in modo mirato e ben coordinato i fondi limitati a disposizione per promuovere la qualità del paesaggio. La Confederazione partecipa al programma parziale «Qualità del paesaggio» con aiuti finanziari in misura massima del 50 per cento; il Cantone o terzi quali, ad esempio, Comuni o fondazioni devono contribuire per almeno il 50 per cento. In aggiunta ad altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione, possono essere concessi aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 della legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (Fondo Svizzero per il Paesaggio, FSP), a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano. Il contributo federale alle indennità per le zone palustri può superare la metà, mentre per la compensazione ecologica la Confederazione partecipa alle indennità in misura del 40 per cento. Il calcolo delle prestazioni proprie dei servizi specializzati cantonali si applica analogamente all'AP «Protezione della natura» (cfr. 3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari). Eventuali dubbi riguardanti il diritto ai contributi dovranno essere chiariti con l'UFAM in sede di AP.

I parchi si sono affermati come attori rinomati e apprezzati nelle rispettive regioni. Attualmente la loro superficie è pari al 13 per cento del territorio nazionale. Oltre al Parco nazionale svizzero in Engadina, a fine 2023 erano in funzione 17 parchi naturali regionali e due parchi naturali periurbani. Un parco naturale regionale è in fase di istituzione e, fatta salva la necessaria legittimazione democratica, entrerà in funzione durante il quinto periodo programmatico. In altre regioni si stanno inoltre compiendo accertamenti di fattibilità per parchi d'importanza nazionale, quindi si può supporre che nel periodo programmatico 2025–2028 saranno inoltrate una o due domande d'istituzione.

La Lista del patrimonio mondiale naturale comprende i seguenti beni: le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch (2001, estensione 2007, BE, VS), il Monte San Giorgio (2003, TI), l'Arena tettonica svizzera Sardona (2008, GL, SG, GR) e due beni appartenenti al bene seriale «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa» (2021, Riserve forestali della Valle di Lodano [TI] e del Bettlachstock [SO]).

La Confederazione finanzia lungo l'intero periodo programmatico al massimo il 50 per cento del budget complessivo di un parco o di un bene del patrimonio mondiale. Almeno il 50 per cento dei finanziamenti deve essere messo a disposizione da Cantoni, Comuni e terzi (ad es. attraverso fondazioni, Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP), offerte, entrate dalla vendita di prodotti e servizi). Sono computabili contributi sia finanziari che materiali, come ad esempio i locali per uffici, i mobili o altri materiali messi a disposizione gratuitamente da istituzioni pubbliche o da terzi. Possono inoltre essere inclusi i costi del personale alla tariffa oraria effettiva, quando i lavori per il parco o per il patrimonio mondiale sono eseguiti a titolo gratuito da personale specializzato

riconosciuto (ad. es. la contabilità tenuta da un'amministrazione comunale o da terzi senza costi accessori per il parco o il patrimonio mondiale). Altre prestazioni lavorative di terzi possono essere computate in misura limitata a titolo integrativo. Esplicitamente escluso è il computo delle ore di lavoro effettuate su base volontaria nel quadro di attività per l'ambiente nonché della differenza tra la tariffa oraria basata su tariffe di riferimento (SIA/ASSA) dei collaboratori del segretariato e quella di ditte private. La relativa prova è oggetto della rendicontazione.

Gli adempimenti alternativi fra i tre programmi parziali (cfr. cap. 1.3.11) sono concretizzati nel quadro di un dialogo tra partner (servizi specializzati di Confederazione e Cantoni) e richiedono l'approvazione dell'UFAM. In funzione di una nuova assegnazione dei mezzi finanziari, gli adempimenti alternativi sono in linea di principio possibili tra tutti gli obiettivi programmatici dell'accordo quadro, ma devono comunque avere la priorità all'interno dello stesso programma parziale. In ogni caso, prima di decidere un'assegnazione alternativa dei mezzi finanziari è importante che i responsabili della Confederazione e dei Cantoni tengano accuratamente conto sia delle linee guida strategiche della Confederazione sia della situazione specifica all'interno del Cantone, nonché del principio di parità di trattamento. In linea di principio, i Cantoni devono presentare la domanda di adempimento alternativo insieme al rapporto annuale.

2.1.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede alla pianificazione e al finanziamento delle misure. Il coordinamento tra i servizi cantonali responsabili deve essere chiaro e garantito e le sinergie vanno utilizzate. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, i Cantoni garantiscono alla Confederazione che la stessa prestazione non sia finanziata due volte. Interfacce e sinergie esistono sia tra i programmi parziali dell'AP «Paesaggio» sia con l'AP «Protezione della natura». Ulteriori interfacce esistono con i seguenti settori: Biodiversità del bosco, Rivitalizzazione delle acque/protezione dalle piene/bosco golenale, Animali selvatici. Vi sono interfacce anche con i contributi federali di altre politiche settoriali, come ad esempio della Nuova politica regionale (NPR) o della politica agricola.

La concezione paesaggistica cantonale (OP 1 del programma parziale «Qualità del paesaggio») e altre strategie e pianificazioni cantonali (strategie sulla diversità biologica, pianificazioni tecniche concernenti l'infrastruttura ecologica ecc.) svolge un ruolo importante nel perseguimento di una politica del paesaggio coerente a livello cantonale: in essa il servizio specializzato del Cantone concretizza il finanziamento di progetti di valorizzazione attraverso i diversi programmi, evita i doppi sovvenzionamenti, garantisce il sostegno della «giusta» misura nell'ambito del giusto programma e assicura l'utilizzazione ottimale delle sinergie esistenti tra i vari programmi. L'AP «Paesaggio» con i suoi tre programmi parziali e altri strumenti di promozione idonei della Confederazione devono essere utilizzati per attuare la concezione paesaggistica cantonale e altre basi strategiche e concettuali rilevanti dei Cantoni. I Cantoni sono invitati a segnalare questo contributo nelle proprie domande.

Nel programma parziale «Qualità del paesaggio» possono essere sostenute in particolare le misure per:

- la valorizzazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale attraverso la delimitazione su scala particellare, la concretizzazione degli obiettivi di protezione, nonché la garanzia delle misure stesse mediante strumenti vincolanti per le autorità e i proprietari, quali ad esempio le ordinanze sulla protezione o i piani di protezione e di utilizzazione come pure tramite misure di valorizzazione paesaggistica concrete;
- l'esecuzione concreta dell'Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale a livello di oggetti, ad esempio attraverso la riparazione dei danni esistenti (art. 8 dell'ordinanza sulle zone palustri) oppure attraverso l'assistenza e la sorveglianza;

-
- la conservazione e la promozione del carattere di un paesaggio con la sua peculiarità, varietà e bellezza regionale in presenza di elementi edili, laddove non sia possibile il finanziamento attraverso altri programmi (ad es. miglioramenti strutturali, conservazione dei monumenti storici ecc.); costi supplementari per la realizzazione di opere più dispendiose in vista del raggiungimento degli obiettivi di protezione del paesaggio (dimensioni degli edifici, forma del tetto, materiali); smantellamento di edifici e infrastrutture non finanziabile da parte del proprietario dell'opera, come ad esempio impianti a fune da rimuovere di cui all'articolo 55 dell'ordinanza sugli impianti a fune; riparazione dei danni esistenti nelle zone iscritte nell'IFP (art. 7 OIFP); manutenzione di edifici o elementi culturali, quali i muri a secco ecc.;
 - le misure di conservazione e valorizzazione negli insediamenti e agglomerati secondo l'articolo 15 OPN, come ad esempio valorizzazioni ecologiche per l'interconnessione di biotopi pregiati dal punto di vista ecologico, nuovi settori prossimi allo stato naturale negli spazi verdi, tetti e facciate con inverdimento di alta qualità, misure di minore entità per la valorizzazione ecologica delle acque e dello spazio riservato alle acque e misure riferite al paesaggio che contribuiscono alla ritenzione dell'acqua nelle zone d'insediamento. Possono essere finanziate anche misure riferite al paesaggio per la valorizzazione dei margini d'insediamento, quali piantagioni da alberi da frutto ad alto fusto intorno agli insediamenti che non siano già oggetto di promozione nell'ambito della politica agricola (SPB e/o CQP) o nell'ambito di altri programmi;
 - l'ulteriore integrazione di costruzioni e impianti, quali ad esempio le piantumazioni o gli interventi di sistemazione prossima allo stato naturale non ascrivibili al responsabile;
 - la promozione di strutture paesaggistiche quali ad esempio siepi, alberi che caratterizzano il paesaggio, viali, recinzioni vive, staccionate in legno e vigneti terrazzati con un importante effetto sul paesaggio. Le strutture paesaggistiche allestite principalmente per la promozione delle specie sono da finanziare mediante il programma «Protezione della natura»;
 - le prestazioni volte a migliorare la funzione ricreativa e identitaria del paesaggio, prevenendo disturbi e pregiudizi alla natura (soggiorni qualitativamente più validi per i visitatori, sensibilizzazione verso le forme storico-culturali di utilizzazione del suolo, consapevolezza nei confronti di qualità paesaggistiche tipicamente regionali).

La Confederazione dispone di diversi strumenti di promozione adatti a sostenere la gestione di parchi e i beni del patrimonio mondiale naturale. Ai Cantoni spetta il compito di combinarli in modo opportuno per sfruttarne le potenzialità. In ogni caso, questi due strumenti di promozione basati sulla LPN sono sussidiari. I fondi disponibili possono essere accordati solo per prestazioni che non dispongono di altre basi legali. Non è prevista alcuna compensazione per eventuali carenze di fondi in altri programmi. Se ad esempio i Cantoni non utilizzano risorse o lo fanno in maniera insufficiente nell'ambito della NPR, questa rinuncia non può essere compensata attingendo ai programmi parziali «Parchi d'importanza nazionale» e «Patrimonio mondiale naturale». Lo stesso vale per i programmi e gli strumenti di promozione della Confederazione nell'ambito della politica agricola e del turismo. Anche l'articolo 23k LPN non prevede che l'esecuzione della protezione del paesaggio, delle specie e dei biotopi a livello cantonale venga finanziata attraverso il programma parziale «Parchi d'importanza nazionale». Per le attività finanziate in virtù di altre basi legali o di altri incentivi, nel quadro dei programmi parziali «Parchi d'importanza nazionale» e «Patrimonio mondiale naturale» possono essere sostenute le prestazioni aggiuntive fornite dall'ente responsabile e non coperte dalle basi legali e dagli incentivi sopra indicati. Tra queste rientrano ad esempio l'approntamento di basi pianificatorie relative all'intero territorio del sito nonché l'inizializzazione e il coordinamento di progetti senza i quali le prestazioni finanziate nell'ambito del programma parziale non sarebbero realizzabili. Sono escluse le prestazioni in genere fornite dagli AP «Protezione della natura», «Bosco» o dagli strumenti di promozione previsti dalla politica agricola.

In base alle condizioni quadro giuridiche, i seguenti progetti non possono beneficiare degli aiuti finanziari globali previsti dall'AP «Paesaggio» (elenco non esaustivo).

Tabella 12

Progetti che non ricevono aiuti finanziari

Progetti	Esempi
Contenuti di progetti per i quali esistono in via prioritaria altre basi legali o altre fonti di finanziamento (principio di sussidiarietà)	Protezione di biotopi e specie, rivitalizzazioni, NPR, progetti per la qualità del paesaggio, promozione dello smercio di prodotti agricoli
Attività per le quali vengono già utilizzati fondi in virtù di altre basi legali (esclusione del doppio finanziamento)	Se per un'attività (cfr. esempi più sopra) sono già stati concessi sussidi federali, non è possibile richiedere ulteriori aiuti finanziari per le stesse prestazioni.
Infrastrutture	Pianificazione, costruzione e rinnovo di infrastrutture, quali centri per visitatori o infrastrutture turistiche e di trasporto
Misure sostitutive (ad es. secondo gli art. 6 e 18 cpv. 1 ^{er} LPN)	Tutte le misure sostitutive vanno finanziate attraverso l'attivazione di progetti
Compensazione ecologica riferita a progetti	Le misure di compensazione ecologica necessarie ad esempio sulla base di leggi cantonali e dovute a progetti (edilizi) devono essere finanziate completamente attraverso i progetti da attivare
Mezzi di trasporto	Ad es. la relativa acquisizione e gestione
Progetti di ricerca	Ricerca di base o ricerca applicata svolta da diversi istituti. Questi progetti possono essere sussidiati sulla base di singole decisioni secondo l'art. 14a cpv. 1 lett. a LPN
Per il programma parziale «Patrimonio mondiale naturale»: progetti nei quali il valore universale eccezionale non è prioritario	Tali progetti possono eventualmente essere finanziati attraverso altri AP, ad esempio progetti per lo sviluppo di prodotti senza relazione con il valore universale eccezionale, programmi d'informazione o di formazione senza relazione con la Lista del patrimonio mondiale o con il valore universale eccezionale
Per il programma parziale «Parchi di importanza nazionale»: misure di sostegno del mercato o commercializzazione di prodotti e servizi	La fabbricazione di prodotti e la prestazione di servizi nonché la relativa commercializzazione da parte di terzi devono essere autofinanziati. La Confederazione mette a disposizione il marchio prodotti dei parchi svizzeri

2.2 Programma parziale «Qualità del paesaggio»

2.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica del programma parziale «Qualità del paesaggio», art. 13, 14a cpv. 1, 18b cpv. 2, 18d cpv. 1 e 23c LPN

Obiettivo legale	Conservare, acquisire, curare nonché valorizzare, esplorare e documentare i paesaggi e i monumenti naturali meritevoli di protezione come pure attuare la compensazione ecologica nelle regioni sfruttate intensivamente
Effetto perseguito	La bellezza e la varietà dei paesaggi svizzeri, con le loro peculiarità naturali e culturali a livello regionale, offrono alle generazioni presenti e future un'elevata qualità di vita e dei luoghi (DCF CPS, 2020)
Priorità e strumenti UFAM	<p>Priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attuazione delle concezioni del paesaggio cantonali • Realizzazione di misure ad elevato effetto sul paesaggio per la valorizzazione di paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri, patrimonio mondiale naturale, parchi e paesaggi protetti a livello cantonale o comunale). In questo contesto viene riconosciuta una rilevanza elevata all'attuazione completa del compito di tutela delle zone palustri • Valorizzazione della zona urbanizzata ai fini della compensazione ecologica • Rafforzamento della consapevolezza e delle competenze operative degli attori del paesaggio <p>Strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aiuti finanziari • Indennità per gli art. 18b cpv. 2 e 23c LPN

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
2a-1	<p>OP 1: Concezione paesaggistica L'UFAM sostiene l'attuazione, la concretizzazione e il perfezionamento di una concezione paesaggistica cantonale che favorisca una politica del paesaggio coerente a livello cantonale</p>	<p>IP 1.1: Concezione paesaggistica attuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione con gli obiettivi della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) e altre strategie della Confederazione • Regionalizzazione e operazionalizzazione degli obiettivi, quale base anche per le misure di valorizzazione del paesaggio • Inserimento della concezione nel piano direttore cantonale • Coordinamento intersettoriale e partecipazione alla concertazione con le politiche settoriali 	Contributo forfettario CHF 50 000
2a-2	<p>OP 2: Misure di valorizzazione in paesaggi di particolare pregio e attuazione nelle zone palustri L'UFAM sostiene progetti che esercitano un effetto sul paesaggio e che salvaguardano e valorizzano gli oggetti iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, i parchi e i paesaggi protetti e meritevoli di protezione a livello cantonale e comunale secondo le loro descrizioni e i loro obiettivi di protezione. Per le zone palustri l'UFAM sostiene anche l'elaborazione di disposizioni vincolanti e sostenibili per la protezione e l'utilizzazione</p>	<p>IP 2.1: Numero di progetti di valorizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle misure con gli obiettivi specifici 5.B e 5.C della CPS • Concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione o le finalità specifici dell'oggetto e con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1) 	Contributo globale come da AP, qualora siano soddisfatti i criteri qualitativi come condizione di ammissibilità. Il contributo globale è costituito da un contributo di base e da un contributo per superficie

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
2a-3	OP 3: Misure di valorizzazione in insediamenti e agglomerati L'UFAM sostiene Cantoni e Comuni nell'ambito di misure di valorizzazione ecologica e paesaggistica di insediamenti e agglomerati finalizzate alla compensazione ecologica.	IP 3.1: Numero di progetti di valorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle misure con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1), con il piano cantonale OP 1 dell'AP «Protezione della natura», i programmi d'agglomerato Trasporti e Insediamenti (linee guida, Strategia settoriale Paesaggio), le pianificazioni dei Cantoni per l'infrastruttura ecologica nelle zone d'insediamento e le strategie comunali o regionali per la natura e il paesaggio nelle zone d'insediamento • Coordinamento della collaborazione a livello cantonale e sovracomunale 	Contributo globale come da AP, qualora siano soddisfatti i criteri qualitativi come condizione di ammissione. Il contributo globale è costituito da un contributo di base e da un contributo per superficie
2a-4	OP 4: Conoscenze L'UFAM sostiene progetti che consentono di rafforzare la consapevolezza e le competenze operative degli attori del paesaggio	IP 4.1: Numero di progetti di conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle misure con gli obiettivi specifici 5.E e 5.G della CPS • Concertazione delle misure con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1) • Attenzione puntata sugli obiettivi di qualità del paesaggio della CPS in sede di consulenza 	Contributo forfettario secondo l'attività liberamente scelta dal Cantone: CHF 150 000 per attività elevata, CHF 100 000 per attività media, CHF 50 000 per attività ridotta

La gamma delle possibili misure di protezione e di sviluppo del paesaggio è molto ampia sia per i contenuti, gli aspetti territoriali e gli strumenti disponibili. Gli obiettivi programmatici (OP) esprimono quattro punti concettuali chiave conformi agli obiettivi strategici della Confederazione e la cui attuazione deve essere promossa dai Cantoni.

OP 1 Concezione paesaggistica

Il programma mira a concretizzare, attuare e perfezionare la concezione paesaggistica cantonale nell'intento di favorire la coerenza a livello dell'intero territorio nella definizione di obiettivi regionali e comunali di qualità in ambito paesaggistico e può essere utilizzato per elaborare misure di valorizzazione del paesaggio basate su questi obiettivi. Oltre a misure di valorizzazione tradizionali particolarmente indicate a livello regionale, sono possibili anche le misure che possono contribuire a un ulteriore sviluppo delle qualità paesaggistiche al passo coi tempi. Inoltre, la concezione tematizza aspetti paesaggistici nelle politiche rilevanti per il territorio, migliorando la concertazione e il coordinamento, in particolare anche con il piano globale a livello cantonale volto a promuovere le specie e gli habitat come pure l'interconnessione di cui all'OP 1 dell'AP «Protezione della natura». La concezione paesaggistica cantonale rappresenta altresì un importante anello di congiunzione tra gli obiettivi della Concezione «Paesaggio svizzero» vincolanti per le autorità (concezione ai sensi dell'art. 13 LPT, CPS) e le pianificazioni cantonali e comunali. In queste concezioni si parte da un'ottica paesaggistica globale che, oltre a salvaguardare e valorizzare i paesaggi meritevoli di protezione, prenda in considerazione anche la loro gestione accurata su tutto il territorio nazionale, nonché le loro molteplici funzioni.

Nella concezione i Cantoni possono designare anche paesaggi che sono particolarmente rilevanti per le attività ricreative di prossimità e che, quindi, possono essere meritevoli di protezione. Ciò serve sia per l'attuazione del principio pianificatore di conservare gli spazi ricreativi (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT) sia per la designazione dei territori importanti ai fini della ricreazione (art. 6 cpv. 2 lett. b LPT) quale fondamento per il piano direttore cantonale. L'obiettivo programmatico favorisce quindi la concretizzazione dell'area d'intervento 7.2 della Strategia Sanità 2030 del Consiglio federale. Inoltre, la concezione paesaggistica può essere utilizzata per armonizzare tra loro le molteplici basi di pianificazione nella zona urbanizzata (risultanti in particolare dai settori Protezione della natura, programmi d'agglomerato Trasporti e Insediamenti, Adattamento ai cambiamenti climatici e Promozione strutturale dell'attività fisica), servendo in particolare da base per l'attuazione dell'OP 3. La formulazione, da parte dei Cantoni, di obiettivi

concreti volti a favorire la qualità del paesaggio a una scala adeguata corrispondente al relativo paesaggio serve da base per lo sviluppo sostenibile dello stesso, la sua realizzazione e l'applicazione a lungo termine dei relativi principi utilizzando gli strumenti della pianificazione territoriale (in particolare il piano direttore cantonale), nonché delle altre politiche settoriali rilevanti (ad es. progetti per la qualità del paesaggio o pianificazioni paesaggistiche per i programmi d'agglomerato Trasporti e Insediamenti). Nel complesso va garantito il coordinamento con gli obiettivi di tutela dei paesaggi d'importanza nazionale (IFP) eventualmente interessati, delle zone palustri e dei patrimoni mondiali (valore universale eccezionale) o con gli obiettivi per la qualità paesaggistica formulati nel quadro di una Carta di un parco. Nel 2020, in una scheda informativa aggiornata l'UFAM ha definito i requisiti per l'elaborazione della concezione paesaggistica cantonale e di obiettivi coerenti per la qualità del paesaggio.

OP 2 Misure di valorizzazione in paesaggi di particolare pregio e attuazione in zone palustri

L'OP 2 mira alla valorizzazione di paesaggi di particolare pregio mediante la promozione finanziaria degli sforzi compiuti dai Cantoni. Punta anche a portare a termine in via prioritaria la valorizzazione delle zone palustri d'importanza nazionale in conformità all'incarico assegnato dal Consiglio federale negli articoli 3 e 5 dell'ordinanza sulle zone palustri e secondo lo sviluppo adeguato di queste ultime all'obiettivo di protezione. Vengono sostenute le misure di protezione e di valorizzazione del paesaggio negli oggetti IFP, nelle zone palustri, nei patrimoni mondiali, nei parchi e nei paesaggi protetti e meritevoli di protezione a livello cantonale e comunale. Inoltre, sono considerate finanziabili anche le misure di valorizzazione riferite al paesaggio e correlate con oggetti dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e dell'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Tutte le misure devono essere concertate con gli obiettivi specifici di tutela degli oggetti e con la concezione paesaggistica cantonale (ai sensi di OP 1). Per le misure di valorizzazione paesaggistica nelle zone palustri (caratteristiche naturali e culturali) si deve tener conto anche dell'aiuto all'esecuzione «Costruzioni e impianti nelle zone palustri» (UFAM 2016) ai fini di una migliore applicazione degli articoli 23b e 23c LPN. Nelle suddette misure non rientrano la valorizzazione dei biotopi, la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e la manutenzione nell'ambito dei progetti per la qualità dei paesaggi. Sulla base delle loro considerazioni strategiche (segnatamente delle concezioni paesaggistiche OP 1), i Cantoni decidono quali progetti di valorizzazione sostenere con i fondi concessi. Tenuto conto del ritardo registrato nella valorizzazione di numerose zone palustri, i Cantoni interessati attribuiscono a questo compito costituzionale un'elevata priorità.

OP 3 Misure di valorizzazione negli insediamenti e negli agglomerati

L'OP 3 rafforza la valorizzazione ecologica e paesaggistica negli insediamenti e negli agglomerati ai sensi dell'articolo 18b capoverso 2 LPN e dell'articolo 15 capoverso 1 OPN. In tal modo contribuisce all'attuazione dell'obiettivo 8 «Promozione della biodiversità negli insediamenti» della Strategia Biodiversità Svizzera e degli obiettivi di qualità 8 «Densificare nel rispetto della qualità e garantire spazi verdi nei paesaggi urbani» e 9 «Proteggere i paesaggi periurbani da un'ulteriore dispersione degli insediamenti e organizzare i margini d'insediamento» della Concezione «Paesaggio svizzero». I Cantoni sono chiamati a fornire incentivi finanziari affinché i proprietari fondiari prevedano per le loro superfici misure significative di valorizzazione ecologica e paesaggistica. Questi incentivi possono essere destinati ai proprietari sia privati che di diritto pubblico. Il sostegno finanziario della Confederazione sarà fornito a condizione che la valorizzazione ecologica sia significativa e non produca un reddito economico oppure sia attuata senza alcun riferimento diretto o indiretto a un progetto per il quale la compensazione ecologica debba essere realizzata per via di una intensificazione dell'utilizzo. Con questa direttiva generale la Confederazione tiene consapevolmente in conto le diverse prassi cantonali in materia di compensazione ecologica. L'obiettivo programmatico ha lo scopo di creare, negli insediamenti e negli agglomerati, nuovi settori prossimi allo stato naturale negli spazi verdi (ad es. parchi e giardini pregiati dal punto di vista ecologico, rive di laghi e fiumi, alberi di città) e tetti e facciate con inverdimento di alta qualità, oltre che quello di integrare di conseguenza attori attivi e interessati. Oltre

alle misure classiche per la promozione della biodiversità e la qualità del paesaggio negli insediamenti e negli agglomerati possono essere finanziate anche misure di minore entità per la valorizzazione ecologica delle acque e dello spazio riservato alle acque. Sono considerate meritevoli di sostegno anche le misure riferite alla natura e al paesaggio e che contribuiscono alla ritenzione dell'acqua nelle zone d'insediamento (principio della città spugna). Vengono inoltre sostenute anche le misure di valorizzazione e incentivazione in spazi ricreativi rilevanti nelle immediate vicinanze di insediamenti, se riconosciute dal Cantone importanti ai fini della ricreazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LPT. I Cantoni provvedono affinché i valori paesaggistici e naturali creati con i fondi federali siano garantiti nel lungo termine e a tal fine utilizzano gli strumenti di volta in volta adeguati.

Oltre alle indennità per le misure di valorizzazione, la Confederazione sostiene i Cantoni nelle attività di coordinamento tra i vari uffici federali. La promozione della qualità naturalistica e paesaggistica negli insediamenti e negli agglomerati presenta preziose sinergie con numerose politiche settoriali. Oltre ai programmi d'agglomerato Trasporti e Insediamenti rivestono particolare importanza le basi della protezione della natura (ad es. il piano globale volto a promuovere le specie e gli habitat e pianificare l'interconnessione secondo l'AP «Protezione della natura») e i piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici. I Cantoni sono liberi di decidere come garantire tale coordinamento. Inoltre, i Cantoni possono scegliere liberamente in che modo garantire, in particolare nello spazio funzionale di un agglomerato, la collaborazione regionale e sovracomunale e come indennizzare le prestazioni di consulenza dei centri urbani. L'indicatore di qualità «Collaborazione sovracomunale» stabilisce lo svolgimento di queste attività di collaborazione e coordinamento che possono essere verificate dalla Confederazione nell'ambito della rendicontazione.

Per ridurre l'onere pianificatorio e amministrativo dei Cantoni, le misure seguenti non sono comprese nell'OP 3: tutte le misure dei Cantoni nel settore della protezione dei biotopi e della protezione classica delle specie, incluse le misure di valorizzazione previste a tal fine e le valorizzazioni degli habitat che hanno il proprio centro territoriale fuori dalla zona urbana. Queste devono essere inserite nell'AP «Protezione della natura».

OP 4 Conoscenze

Questo obiettivo programmatico sostiene i progetti dei Cantoni per l'attuazione dell'obiettivo strategico III «Rafforzare la consapevolezza e la competenza operativa» della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS). Con questo obiettivo si intende sostenere gli attori a riconoscere la qualità del paesaggio nell'ambito dei loro settori operativi, a tenerne conto nel caso di coordinamenti territoriali nonché a contribuire attivamente a uno sviluppo del paesaggio orientato alla qualità. Vi rientrano progetti di sensibilizzazione e comunicazione relativi alle qualità e alle prestazioni paesaggistiche, misure d'informazione e formazione nonché contributi per la visualizzazione di qualità paesaggistiche e progetti di valorizzazione. La Confederazione sostiene inoltre la consulenza sul paesaggio allo scopo di aiutare i Comuni in modo particolare a tenere conto della CPS. Le modalità operative di queste consulenze paesaggistiche vengono definite insieme sulla base dei progetti pilota seguiti dai servizi specializzati cantonali, se la loro valutazione si svolge nel 2023. L'obiettivo programmatico distingue tra i Cantoni che svolgono numerose attività di conoscenza e quelli che pianificano un minor numero di attività.

Oltre a questi OP, vengono formulati indicatori di prestazione e indicatori di qualità che servono da base per l'attribuzione dei fondi federali ai Cantoni nel quadro dei negoziati sul programma. A fungere da indicatore di prestazione per OP 1 è la presenza di una concezione paesaggistica aggiornata, inclusi il suo ulteriore sviluppo o la sua concretizzazione in un programma di implementazione; per OP 2 e OP 3 l'indicatore è costituito dal numero di progetti di valorizzazione. Come indicatore per OP 4 si considera il numero di progetti di conoscenza. Nella rendicontazione annuale i Cantoni presentano il numero e, per sommi capi, il tipo di progetti realizzati. Fungono da indicatori di qualità anche il coordinamento con gli obiettivi e le priorità formulati nelle strategie, in

progetti e programmi di contenuto della Confederazione, come la Concezione «Paesaggio svizzero» e la Strategia Biodiversità Svizzera (SBS). Occorre inoltre tenere conto del piano globale cantonale di cui all'OP 1 dell'AP «Protezione della natura» e di altri strumenti regionali con finanziamento federale (ad es. programmi d'agglomerato, progetti per la qualità del paesaggio). Dal punto di vista della Confederazione, queste attività di coordinamento e collaborazione sono complesse per i Cantoni soprattutto negli agglomerati. Tuttavia, la Confederazione rinuncia intenzionalmente alla creazione di un nuovo strumento di coordinamento o un nuovo progetto quale indicatore di qualità, lasciando i Cantoni liberi di definire la forma idonea per la rispettiva collaborazione a livello regionale. Questi indicatori di qualità devono essere soddisfatti come criteri pregiudiziali affinché una misura possa essere oggetto di un AP. L'osservanza degli indicatori di qualità può essere esaminata in modo dettagliato nell'ambito dei controlli a campione.

2.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'elaborazione di concezioni paesaggistiche come anche l'adozione di misure di protezione, di valorizzazione e di conoscenza rappresentano una categoria di progetti estremamente varia ed eterogenea. Tenuto conto dell'eterogeneità dei progetti, l'elaborazione di metodi di valutazione complessi non ha molto senso. Il punto di partenza per il calcolo dei mezzi finanziari o per i negoziati sui programmi è rappresentato pertanto dai contributi forfettari per OP 1 (per ciascun Cantone) e OP 4 (per ciascun Cantone, in funzione della dimensione prevista delle misure cantonali). A ciò si aggiungono le offerte di contributi ai Cantoni che propongono misure di valorizzazione secondo OP 2 e OP 3 («contingenti» teorici). Il «contingente» è costituito da un contributo di base e da un contributo per le superfici. Quest'ultimo dipende nell'OP 2 dalla superficie degli oggetti IFP e zone palustri e, nell'OP 3, dalla quota delle zone d'insediamento sulla superficie totale del Cantone (secondo l'UST). Partendo da questi «contingenti», i mezzi finanziari a disposizione vengono attribuiti nel quadro dei negoziati a quei programmi cantonali che soddisfano i criteri di qualità e le priorità. Inoltre, per giungere a una decisione, possono essere ponderati gli indicatori di qualità più facilmente misurabili dal punto di vista quantitativo (ad es. il coordinamento delle misure con gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti o il coordinamento con le strategie e i progetti della Confederazione) secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b OPN. L'approccio scelto per la ripartizione dei mezzi finanziari si giustifica soprattutto con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo dei Cantoni. I finanziamenti possono essere concessi anche per attività svolte in comune da diversi Cantoni.

Gli allegati che i Cantoni devono presentare forniscono informazioni sull'entità e la qualità delle prestazioni offerte negli OP 2 e 3. Le informazioni fornite non devono superare le tre pagine di formato A4 e limitarsi ai seguenti punti:

Allegato OP 2 e 3	
Breve descrizione della prestazione offerta	
Osservazioni sull'adempimento dell'indicatore di qualità	Coordinamento delle misure con gli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto e con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1)
Prestazioni pianificate	Presentazione delle prestazioni, soprattutto indicazioni sul perimetro delle misure (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Pianificazione temporale e pietre miliari	Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa per il periodo programmatico (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Effetti attesi	Presentazione degli effetti (efficacia della misura secondo l'art. 4b cpv. 2 lett. c OPN)
Basi	Presentazione delle basi eventualmente già disponibili o indicazione delle fonti

2.3 Programma parziale «Patrimonio mondiale naturale»

2.3.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica «Patrimonio mondiale naturale», art. 13 LPN	
Obiettivo legale	Conservare intatti o salvaguardare, per quanto possibile, i paesaggi e i monumenti naturali di valore universale eccezionale
Effetto perseguito	Il valore universale eccezionale dei beni del patrimonio mondiale naturale in Svizzera è garantito e conservato a lungo termine. Ciò comprende segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> • la salvaguardia del valore universale eccezionale del patrimonio mondiale naturale e la garanzia territoriale dei beni; • la sensibilizzazione e l'istruzione; • la ricerca e il monitoraggio; • la gestione e la comunicazione.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: oggetti naturali e paesaggistici di valore universale • Strumenti: aiuti finanziari L'UFAM sostiene la gestione dei beni del patrimonio mondiale naturale che si trovano sul territorio svizzero e che sono stati iscritti nella lista dal Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO in conformità alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo federale
2b-1	OP 1: Salvaguardia del valore universale eccezionale del patrimonio mondiale naturale e garanzia territoriale dei beni	IP 1.1: Rilevanza ed entità dei progetti per la salvaguardia del valore universale eccezionale nonché per la garanzia territoriale dei beni	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, sul piano di gestione valido per il periodo programmatico e sul Piano d'azione Svizzera 2025–2032 per il patrimonio mondiale (max. 2 punti) • Dove opportuno, i progetti contribuiscono all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 2 punti) • I progetti hanno una grande importanza in rapporto al valore complessivo eccezionale dei beni (max. 2 punti) • Gli obiettivi di salvaguardia del valore universale eccezionale dei beni sono sanciti negli strumenti di pianificazione e nelle basi legali rilevanti (max. 2 punti) 	8 punti
2b-2	OP 2: Sensibilizzazione e istruzione	IP 2.1: Rilevanza ed entità delle offerte e delle misure incentrate sull'istruzione e sulla sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, sul piano di gestione valido per il periodo programmatico e sul Piano d'azione Svizzera 2025–2032 per il patrimonio mondiale (max. 2 punti) • I progetti si basano sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente la parte dedicata all'istruzione (max. 2 punti) • L'ente responsabile collabora con altri beni della Lista del patrimonio mondiale nell'ambito dei temi o delle regioni rilevanti (max. 2 punti) 	6 punti
2b-3	OP 3: Pianificazione e coordinamento della ricerca e del monitoraggio	IP 3.1: Rilevanza ed entità del piano di ricerca e del monitoraggio nonché delle misure per la garanzia della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Il piano di ricerca sul valore universale eccezionale dei beni è disponibile e il coordinamento dei progetti di ricerca ne tiene conto (a livello nazionale e internazionale) (max. 2 punti) • La qualità e il monitoraggio di lungo periodo del valore universale eccezionale sono garantiti (max. 2 punti) 	4 punti
2b-4	OP 4: Gestione e comunicazione	IP 4.1: Rilevanza ed entità della comunicazione e dell'organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste un sistema funzionante per la garanzia della qualità da parte dell'ente responsabile (max. 2 punti) 	6 punti

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo federale
			<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione fa riferimento alla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, al piano di gestione valido per il periodo programmatico e al Piano d'azione Svizzera 2025–2032 per il patrimonio mondiale come pure alla Convenzione del patrimonio mondiale in collaborazione con altri beni (max. 2 punti) • La popolazione e gli attori locali sono coinvolti nell'attività dell'ente responsabile (max. 2 punti) 	
Prestazioni supplementari				
2b-5	Superficie del bene		<ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 100 km² (2 punti) • Per ulteriori 50 km²: 1 punto (max. 14 punti supplementari) • Presenza di una zona cuscinetto: 2 punti 	18 punti
2b-6	Complessità del bene		<ul style="list-style-type: none"> • Numero dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni rappresentate nell'ente responsabile • Pluralità linguistica • Transnazionalità dei beni 	6 punti

La scheda programmatica «Patrimonio mondiale» comprende prestazioni che si riferiscono ai beni svizzeri iscritti nella Lista del patrimonio mondiale in base a criteri incentrati sugli aspetti naturali secondo l'articolo 2 della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. L'articolo 13 LPN è determinante in merito ai finanziamenti che possono essere concessi per la protezione, la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione e la trasmissione alle generazioni future del valore universale eccezionale dei beni. Le prestazioni che danno diritto a contributi sono riferite agli OP sopra indicati. La scheda programmatica definisce quindi le basi per la valutazione delle prestazioni fornite dai beni in questo contesto nonché per il calcolo degli aiuti finanziari.

2.3.2 Obiettivi programmatici

Il programma si propone di salvaguardare a lungo termine i valori universali eccezionali della Svizzera riconosciuti a livello internazionale come patrimonio mondiale naturale. La gestione dei beni che rappresentano questi valori intende servire da esempio a livello planetario e ha come obiettivo di migliorare costantemente la qualità.

Sulla scorta di criteri precisi, il Comitato del patrimonio mondiale decide in merito all'iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio mondiale. Questi criteri permettono di accertare con chiarezza il valore universale eccezionale descritto per esteso nell'apposita dichiarazione. Il valore di ogni singolo bene si fonda su attributi diversi, di conseguenza anche le prestazioni fornite sono estremamente varie.

2.3.3 Calcolo dei mezzi finanziari

Sistema per la determinazione degli aiuti finanziari globali destinati ai beni del patrimonio mondiale naturale

Per poter confrontare tra loro le prestazioni dei singoli beni, l'UFAM ha elaborato un set di indicatori di qualità che si basano sugli OP sopra indicati nonché sulla superficie e sulla complessità dei beni stessi. Gli indicatori di qualità sono formulati in modo abbastanza generale per garantirne l'applicabilità a oggetti che presentano valori universali eccezionali molto diversi.

Gli aiuti finanziari globali vengono calcolati in base alle prestazioni che, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmatici, devono riflettere l'orientamento verso il valore universale ed essere conformi ai principi e alle basi della Convenzione del patrimonio mondiale. Più che il numero dei progetti offerti, a svolgere un ruolo importante sono l'entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l'entità è determinante, ad esempio, l'estensione della superficie o il numero di Comuni e di visitatori a cui vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in quale misura le prestazioni proposte si incentrano sul valore universale e permettono di sfruttare il potenziale esistente.

Ove opportuno, il calcolo degli aiuti finanziari è legato alle prestazioni a favore dell'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Concezione «Paesaggio svizzero» e associato a incentivi supplementari. La superficie dei beni e la loro complessità politica, geografica e linguistica sono considerate come base per la determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari globali.

Le prestazioni offerte devono seguire la linea guida della Convenzione del patrimonio mondiale (*UNESCO Centre du patrimoine mondial – Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial*) e le pubblicazioni del Centro del Patrimonio Mondiale (*Centre du patrimoine mondial – Publications [unesco.org]*), dell'assemblea generale e del Comitato del patrimonio mondiale e le relative decisioni. Nel calcolo degli aiuti finanziari si tiene quindi conto anche di questo aspetto.

In un primo tempo tutte le domande di finanziamento per i beni del patrimonio mondiale naturale sono esaminate utilizzando gli indicatori della scheda programmatica e valutate mediante i punti attribuiti alle prestazioni. Sulla base del punteggio, ai Cantoni viene poi offerta, per i rispettivi oggetti, una somma disponibile per l'intero periodo.

L'entità degli aiuti finanziari globali viene calcolata dall'UFAM in base alla domanda del Cantone, che deve essere fondata sul piano di gestione dei beni. Il piano di gestione è un elemento indispensabile per l'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale (Orientamenti: «Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial», n. 96–119). Oltre alle prestazioni pianificate per il periodo programmatico, la domanda di aiuti finanziari globali indica anche gli aggiornamenti necessari o un'eventuale revisione del piano di gestione.

2.4 Programma parziale «Parchi d'importanza nazionale»

2.4.1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali

I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici, istituiti con iniziative su base volontaria in regioni che soddisfano le condizioni necessarie per un parco. Gli articoli 23e segg. LPN definiscono i requisiti relativi alle tre categorie di parchi per il conferimento e l'utilizzo del marchio «Parco d'importanza nazionale» e per la concessione di aiuti finanziari globali. Questi aiuti sono accordati all'istituzione, alla gestione e all'assicurazione della qualità di un parco, qualora siano soddisfatti i requisiti relativi al parco stesso in conformità all'articolo 23k LPN e agli articoli 2 e 3 OPar. Il diritto in materia di parchi prevede che il Cantone (se del caso i Cantoni) e i Comuni cui appartiene il territorio del parco ed eventuali terzi partecipino in modo adeguato al finanziamento. Gli aiuti finanziari globali per i parchi d'importanza nazionale devono essere richiesti dal Cantone responsabile del parco.

Se i summenzionati requisiti sono soddisfatti, il Cantone può proporre all'UFAM nell'ambito di un AP le prestazioni che devono essere fornite dal parco. A questo proposito si deve tener presente che l'adempimento dei requisiti non costituisce di per sé una prestazione che dà diritto ad aiuti finanziari globali. Spetta ai Cantoni richiedenti stabilire le prestazioni necessarie e auspiccate per la gestione di un parco e scegliere il rispettivo strumento di finanziamento previsto dalla Confederazione. I Cantoni formulano le domande in modo tale da contenere prestazioni finanziabili unicamente attraverso questo programma e da escludere, all'interno del perimetro del parco, un doppio finanziamento con altri strumenti federali di protezione e di promozione.

Se un parco non soddisfa i requisiti, il Cantone ne viene informato tramite una decisione impugnabile.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni mediante AP anche per attività e progetti comuni a tutti i parchi o a diversi Cantoni, a condizione che in questo modo si possano impiegare i mezzi finanziari in maniera più efficace e favorire un'estesa attività di divulgazione nonché il coordinamento della ricerca e la collaborazione tra parchi.

2.4.2 Obiettivi programmatici

L'obiettivo del programma «Parchi d'importanza nazionale» è la promozione di parchi perfettamente funzionanti che si contraddistinguono per i seguenti aspetti:

1. I loro elevati valori naturalistici e paesaggistici. La loro natura paesaggistica è salvaguardata e valorizzata¹⁴. Gli habitat meritevoli di protezione e protetti ubicati nei parchi sono salvaguardati, interconnessi e valorizzati. Le specie prioritarie a livello nazionale sono incentivate. Ciascuna categoria di parchi fornisce così il proprio specifico contributo all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera, inclusa la pianificazione cantonale globale sulla promozione delle specie e dei biotopi come da OP 1 dell'AP «Protezione della natura» e la Concezione «Paesaggio svizzero». Inoltre, consente di vivere un'esperienza della natura e del paesaggio in modo consapevole¹⁵.
2. Si considerano come regioni innovative per uno sviluppo regionale sostenibile, con la partecipazione della popolazione. Le loro prestazioni economiche a livello regionale (ad es. prodotti agricoli, servizi, turismo) si basano in larga misura sull'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali della regione. Nel loro

¹⁴ Art. 23e LPN e Concezione «Paesaggio svizzero», effetto perseguito A3.

¹⁵ In base agli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera.

insieme, i parchi vengono considerati come un'istituzione nazionale garantita a lungo termine e posizionata sotto il marchio «Parchi svizzeri».

3. Sono istituiti sulla base di iniziative regionali. Con la partecipazione di tutti i gruppi interessati, resa possibile dai parchi, possono nascere un'identità regionale e una prospettiva sociale a lungo termine per la popolazione. Inoltre i parchi offrono un territorio in cui l'educazione allo sviluppo sostenibile avviene in modo pratico ed efficace e i valori pertinenti possono essere trasmessi e illustrati a un vasto pubblico.

2.4.3 Schede programmatiche per le tre categorie di parchi

Il legislatore definisce diversi obiettivi per ogni categoria di parchi. Quindi ogni categoria dispone di una scheda programmatica con il suo specifico set di indicatori (cfr. all. A1–A3). Gli OP e i rispettivi indicatori sono definiti in base ai campi d'intervento stabiliti nelle basi giuridiche per le singole categorie di parchi. I richiedenti sono invitati a proporre all'UFAM prestazioni che contribuiscano concretamente al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi. In una comunicazione l'UFAM ha indicato la struttura e il contenuto della domanda cantonale di aiuti finanziari globali. Tale comunicazione è disponibile al link: www.bafu.admin.ch > Tema > Paesaggio > Legislazione ed esecuzione > Aiuti all'esecuzione

2.4.4 Calcolo dei mezzi finanziari

Il sistema per il calcolo degli aiuti finanziari globali nel programma parziale «Parchi d'importanza nazionale» è concepito in modo tale da prendere in considerazione tutte le domande di aiuti finanziari globali purché soddisfino i requisiti per la relativa categoria di parchi. Dato che la LPN attribuisce funzioni differenti alle diverse categorie di parchi, l'elaborazione del sistema di calcolo fa sì che il rapporto di concorrenza fra parchi e fra parchi candidati rimanga confinato all'interno della stessa categoria. Allo scopo di rendere comparabili le prestazioni dei diversi parchi rilevanti per il calcolo degli aiuti finanziari globali, per ogni categoria di prestazioni sono stati elaborati indicatori uniformi (cfr. all. A1–A3). Per il calcolo degli aiuti finanziari globali si valutano l'entità e la qualità delle prestazioni offerte.

Innanzitutto l'UFAM stabilisce le tranches di finanziamento per le tre categorie di parchi in base al numero effettivo di domande di aiuti finanziari globali e alle esigenze specifiche di ogni categoria. Al contempo l'UFAM garantisce una considerazione equilibrata delle regioni biogeografiche e dei Cantoni.

In un secondo momento, tutte le domande complete riguardanti la stessa categoria di parchi vengono confrontate tra loro e valutate mediante i punti di prestazione in base alla scheda programmatica specifica per la categoria. Per la maggioranza degli indicatori l'assegnazione dei punti avviene secondo il principio «best in class». Ciò significa che, tra tutte le domande, la prestazione più completa e qualitativamente migliore proposta per un determinato criterio ottiene l'intero punteggio. La scala di valutazione si differenzia per mezzi punti. Questo sistema rispecchia l'obiettivo legale secondo cui gli aiuti finanziari sono calcolati secondo la qualità e l'entità delle prestazioni offerte¹⁶.

In un terzo momento, per ogni categoria di parchi viene infine calcolato un importo in franchi per punto di prestazione. Tale importo si ottiene dividendo la tranche finanziaria a disposizione di una categoria di parchi per il totale dei punti raggiunti da tutte le domande pervenute. Gli aiuti finanziari globali offerti dalla Confederazione per un singolo parco si calcolano moltiplicando l'importo in franchi assegnato a ogni punto di prestazione per il totale dei punti raggiunto dal parco. Dato che, come descritto sopra, i mezzi finanziari disponibili per la

¹⁶ Art. 4 cpv. 1 OPar.

promozione di parchi d'importanza nazionale vengono attribuiti interamente secondo la qualità e l'entità della prestazione offerta, non viene costituita nessuna riserva. Di conseguenza, i negoziati sull'AP non vertono sull'ammontare degli aiuti finanziari globali, bensì sulla prestazione da fornire per questa somma.

Il processo di istituzione dei parchi d'importanza nazionale può far emergere priorità e livelli di attuazione delle singole prestazioni molto diversi a seconda della fase di sviluppo dei parchi e delle loro condizioni specifiche. È importante che i parchi e i parchi candidati forniscano prestazioni per tutti gli OP definiti per le rispettive categorie. È inoltre previsto che queste prestazioni concernenti la qualità e l'entità nell'ambito del budget preventivato tengano conto in modo equilibrato degli OP e non possono essere oggetto di altri strumenti di promozione/accordi programmatici.

Indicatori di prestazione

Le modalità secondo cui i parchi e i parchi candidati pianificano le loro prestazioni e le sottopongono all'UFAM come base per la stipula dell'AP sono molto diverse e dipendono dalle condizioni di ciascun parco. Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alle prestazioni che, oltre a contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici fissati per la rispettiva categoria di parchi, rispecchiano l'orientamento e il profilo di ciascun parco. Più che il numero dei progetti offerti, sono importanti l'entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l'entità è determinante, ad esempio, l'estensione della superficie o il numero di Comuni e di visitatori del parco a cui vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in che misura le prestazioni proposte rivalutano o valorizzano i punti forti del parco, ne compensano i punti deboli con provvedimenti adeguati e permettono di sfruttare i potenziali esistenti. In rapporto alle prestazioni nei settori Natura, Paesaggio ed Educazione allo sviluppo sostenibile, la rilevanza dipende dal contributo che i progetti forniscono all'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e della Concezione «Paesaggio svizzero».

Indicatori di qualità

Nel calcolare gli aiuti finanziari globali si tiene conto del livello di attuazione delle prestazioni offerte. Si verifica pertanto fino che punto le prestazioni fornite siano vincolanti per i Comuni che aderiscono al parco e per i diversi attori locali. Esempio 1: viene avviato un servizio di consulenza per la progettazione e la costruzione di edifici destinato all'intero perimetro del parco. In questo caso è essenziale stabilire quanto sia vincolante l'impiego dello strumento e quali siano le misure che ne disciplinano l'impiego nei Comuni che aderiscono al parco. Esempio 2: basando i progetti educativi sulle corrispondenti strategie dei parchi, si soddisfano i requisiti indicati nella pubblicazione sulla strategia quadro in materia di educazione nei parchi e nei centri natura («Rahmenkonzept Bildung in Pärken und Naturzentren»; UFAM 2012, disponibile in tedesco e francese). Decisivi per determinare il livello di attuazione di un progetto sono il suo stato di pianificazione e di attuazione e fino a che punto si è certi della sua realizzazione. L'esecuzione di un progetto è assicurata quando le competenze sono chiarite, i partner di rilievo coinvolti e i necessari mezzi di finanziamento garantiti.

Indicatori per le zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani

Per il calcolo delle prestazioni nelle zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani non si prendono in considerazione solo le superfici di tali zone, ma anche le altre prestazioni che dipendono da queste superfici secondo gli articoli 17 e 23 OPar. Questo criterio riveste quindi una notevole importanza nella ripartizione del punteggio totale.

In caso di indennità per mancato utilizzo, in linea di massima sono definite delle somme legate alla superficie. Queste indennità sono applicabili esclusivamente se l'utilizzo ha effettivamente avuto luogo, se era adatto alla stazione e può essere documentato e, infine, non è già finanziato da altri programmi. La base per l'attribuzione di queste indennità è costituita da contratti a lunga scadenza stipulati con i proprietari dei terreni *(tali contratti sono necessari per garantire il libero sviluppo della natura: l'UFAM raccomanda di stipulare contratti della durata di almeno 50 anni, con riserva del rinnovamento del marchio Parco).*

Riserve della biosfera

Per le riserve della biosfera si usa il set di indicatori elaborato per i parchi naturali regionali. Specifiche prestazioni in rapporto con le zone centrali sono prese in considerazione nell'OP 1. La Confederazione può anche finanziare le prestazioni per l'interconnessione internazionale previste dal Piano d'azione di Lima per il Programma MAB (programma «L'uomo e la biosfera», «Man and Biosphere»). L'interconnessione internazionale è facoltativa per gli altri parchi naturali regionali. Il calcolo degli aiuti finanziari avviene secondo l'entità e il contenuto delle prestazioni offerte.

Valutazione

La valutazione degli OP avviene generalmente in mezzi punti. Le deroghe sono riportate nei set di indicatori. Salvo indicazione contraria, il punteggio minimo è costituito da 0 punti.

Allegato relativo alla parte 2

A1 Scheda programmatica per parchi nazionali

Tabella 13

Scheda programmatica 2025–2028 per i parchi nazionali (art. 23f LPN)

Scheda programmatica «Parchi d'importanza nazionale» art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera
Effetto perseguito	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; • promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione allo sviluppo sostenibile; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; introduzione di un particolare incentivo per le prestazioni dei parchi in vista dell'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto

Indicatori specifici per il parco nazionale

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Totale
2c-1	OP 1: Garanzia del libero sviluppo della natura nella zona centrale (art. 16 e 17 OPar)	<p>IP 1.1: Superficie della zona centrale Valutazione: in base alla superficie si calcolano le prestazioni necessarie per assicurare il libero sviluppo della natura. Superficie conforme all'art. 16 OPar, 21 punti; 1 punto per ogni km² supplementare (max. 30 punti)</p> <p>IP 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il mancato utilizzo adatto alla stazione forestale è provato, la superficie è svincolata per contratto da qualsiasi utilizzo incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 17 OPar</p>	<p>IQ 1.1: Struttura della zona centrale Valutazione: 2,0 punti = elemento principale della zona centrale > 90 % della superficie; 1,5 punti = 2 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima; 1,0 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima; 0,5 punti = 4 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima;</p> <p>IQ 1.2: Superficie della zona centrale sotto il limite del bosco (max. 1 punto) 1,0 punti = > 50 km² 0,5 punti = 30–50 km²</p> <p>IQ 1.3: Percentuale della superficie delle zone centrali senza deroghe / eccezioni alle prescrizioni di cui all'art. 17 OPar 9 punti = nessuna deroga/eccezione sul 95 % della superficie 6 punti = nessuna deroga/eccezione sul 90 % della superficie 3 punti = nessuna deroga/eccezione sull'80 % della superficie</p>	<p>Punteggio massimo: 30 + 12 = 42 punti</p> <p>Calcolo dell'indennità: CHF 2000 per km²/anno (CHF 20 per ha)</p>

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Totale
2c-2	OP 2: Zona periferica: gestione naturalistica del paesaggio rurale e protezione della zona centrale da interventi pregiudizievoli (art. 18 OPar)	IP 2.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione di biotopi e paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 3 punti) IP 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, siti caratteristici e luoghi storici (max. 1 punto) IP 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona periferica (max. 1 punto)	IQ 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, contribuiscono all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 3 punti) IQ 2.2: Integrazione dei progetti negli strumenti e nei processi di pianificazione del territorio (max. 1 punto) IQ 2.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 5 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 10 punti
2c-3	OP 3: Promozione dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OPar)	IP 3.1: Numero ed entità degli accordi di partenariato nei diversi settori (max. 1 punto) IP 3.2: Entità e rilevanza delle proposte di turismo naturalistico e di attività ricreative (max. 1 punto) IP 3.3: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle attività economiche sostenibili (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile (max. 1 punto)	IQ 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute (max. 1 punto) IQ 3.2: Iniziative periodiche di interconnessione, informazione e formazione continua per i partner e i fornitori di prestazioni del parco (almeno un evento l'anno, max. 1 punto) IQ 3.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2c-4	OP 4: Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sostenibile	IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione allo sviluppo sostenibile specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 2 punti) IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla promozione della vita culturale nel parco e miranti a favorirne l'identità (max. 1 punto)	IQ 4.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta come pure sull'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare la parte dedicata all'educazione (max. 1 punto) IQ 4.2: Progetti basati sul piano di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori con le necessarie qualifiche (max. 1 punto) IQ 4.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2c-5	OP 5: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e art. 27 OPar)	IP 5.1: Entità e rilevanza dei progetti concernenti l'aumento della superficie e della qualità della zona centrale (max. 7 punti) IP 5.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo un piano di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max. 1 punto) IP 5.3: Entità e rilevanza dei progetti concernenti il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max. 1 punto)	IQ 5.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max. 1 punto) IQ 5.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max. 1 punto) IQ 5.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 9 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 12 punti
2c-6	OP 6: Pianificazione e coordinamento della ricerca (art. 23f LPN)	IP 6.1: Entità e rilevanza del piano di ricerca (max. 2 punti) IP 6.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare per la ricerca e il monitoraggio (max. 2 punti)	IQ 6.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max. 2 punti)	Punteggio massimo: 4 punti per la prestazione + 2 punti per la qualità = 6 punti
Totale massimo 82 punti				

A2 Scheda programmatica per parchi naturali regionali d'importanza nazionale, comprese le riserve della biosfera

Tabella 14

Scheda programmatica 2025–2028 per i parchi naturali regionali, comprese le riserve della biosfera (art. 23g LPN)

Scheda programmatica «Parchi d'importanza nazionale» art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera
Effetto perseguito	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; • promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione allo sviluppo sostenibile; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; introduzione di un particolare incentivo per le prestazioni dei parchi ai fini dell'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto

Indicatori specifici per il parco naturale regionale, comprese le riserve della biosfera

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
2d-1	OP 1: Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio (art. 20 OPar)	<p>IP 1.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione dei biotopi, specialmente in rapporto all'attuazione della SBS (max. 2 punti)</p> <p>Solo riserve della biosfera: Entità e rilevanza dei progetti concernenti l'aumento della qualità e della superficie delle zone centrali (max. 4 punti)</p> <p>IP 1.2: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 1 punto)</p> <p>IP 1.3: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali e siti caratteristici (max. 1 punto)</p>	<p>IQ 1.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute. Ove opportuno, contribuiscono all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero». Inoltre, sono concertate con le attività finanziate attraverso il programma «Protezione della natura» (max. 2 punti).</p> <p>IQ 1.2: Integrazione dei progetti negli strumenti e nei processi di pianificazione del territorio (max. 1 punto)</p> <p>IQ 1.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)</p>	<p>Punteggio massimo: 4 punti per la prestazione + 4 punti per la qualità = 8 punti</p> <p>Riserve della biosfera 4 punti per la qualità e la superficie delle zone centrali, = max. 12 punti</p>
2d-2	OP 2: Rafforzamento delle attività economiche sostenibili (art. 21 OPar)	<p>IP 2.1: Numero ed entità degli accordi di partenariato nei diversi settori (max. 1 punto)</p> <p>IP 2.2: Entità e rilevanza delle proposte di turismo naturalistico (max. 1 punto)</p> <p>IP 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle attività economiche sostenibili (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile (max. 1 punto)</p>	<p>IQ 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute (max. 1 punto)</p> <p>IQ 2.2: Periodiche iniziative di interconnessione, informazione e formazione continua per i partner e i fornitori di prestazioni del parco nonché integrazione dei progetti nelle strutture e nei progetti regionali (almeno un evento l'anno) (max. 1 punto)</p> <p>IQ 2.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)</p>	<p>Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti</p>

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
2d-3	OP 3: Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sostenibile	IP 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione allo sviluppo sostenibile, specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 2 punti) IP 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla promozione della vita culturale nel parco e miranti a favorirne l'identità (max. 1 punto)	IQ 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta come pure sull'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare la parte dedicata all'educazione (max. 1 punto) IQ 3.2: Progetti basati sul piano di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori con le necessarie qualifiche (max. 1 punto) IQ 3.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2d-4	OP 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e art. 27 OPar)	IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo un piano di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max. 1 punto) IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max. 1 punto) IP 4.3: Entità delle prestazioni per l'incremento dell'autofinanziamento (max. 1 punto) Necessario per le riserve della biosfera: IP 4.4: Entità e contenuto dell'interconnessione ai sensi del Programma MAB (max. 1 punto) Facoltativo per gli altri parchi naturali regionali: entità e contenuto dell'interconnessione internazionale (max. 1 punto)	IQ 4.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max. 1 punto) IQ 4.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max. 1 punto) IQ 4.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 3 o 5 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 o 8 punti
2d-5	OP 5: Pianificazione e coordinamento della ricerca (Facoltativo per i parchi naturali regionali, necessario per le riserve della biosfera)	IP 5.1: Entità e rilevanza del piano di ricerca (max. 1 punto) IP 5.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare per la ricerca e il monitoraggio (max. 1 punto)	IQ 5.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 2 punti per la prestazione + 1 punto per la qualità = 3 punti

Altre prestazioni rilevanti

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Metro di valutazione
2d-6	Superficie	Dimensione della superficie eccedente quella minima richiesta	Massimo 3 punti 3 punti = superficie più di 5 volte superiore 2 punti = superficie da 4 a 5 volte superiore 1 punto = superficie da 2,5 a 4 volte superiore
2d-7	Complessità	Vengono valutati i seguenti aspetti: 1. qualità e varietà della natura e dei paesaggi nonché dei siti caratteristici nel parco; 2. geografia/politica: numero di enti che aderiscono al parco (Comuni, distretti, Cantoni, cooperazione transfrontaliera); 3. lingua/cultura: numero di lingue nazionali e diversità culturale nel parco.	Massimo 6 punti
Totale massimo 38 punti, per le riserve della biosfera 44 punti			

A3 Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d'importanza nazionale

Tabella 15

Scheda programmatica 2025–2028 per parchi naturali periurbani (art. 23h LPN)

Scheda programmatica «Parchi d'importanza nazionale» art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera
Effetto perseguito	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; • promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione allo sviluppo sostenibile; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile • Valorizzazione delle prestazioni dei parchi, specialmente in relazione al contributo da loro fornito per l'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero». A questo proposito l'UFAM garantisce i necessari incentivi • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto

Indicatori specifici per il parco naturale periurbano

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
2e-1	OP 1: Garanzia del libero sviluppo della natura nella zona centrale (art. 23 OPar)	<p>IP 1.1: Superficie della zona centrale Valutazione: in base alla superficie si calcolano le prestazioni necessarie per assicurare il libero sviluppo della natura. Superficie conforme all'art. 23 OPar, 8 punti; 1 punto per 1000 m² supplementari (max. 12 punti)</p> <p>IP 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il mancato utilizzo adatto alla stazione forestale è provato, la superficie è svincolata per contratto da qualsiasi utilizzo incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 23 OPar</p>	<p>IQ 1.1: Collegamento della superficie della zona centrale Valutazione: 2,0 punti = 100 % di superficie collegata 1,5 punti = elemento principale della zona centrale > 90 % della superficie; 1,0 punti = 2 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima; 0,5 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima.</p> <p>IQ 1.2: Percentuale della superficie delle zone centrali senza deroghe / eccezioni alle prescrizioni di cui all'art. 23 OPar 3 punti = nessuna deroga / eccezione sul 95 % della superficie 2 punti = nessuna deroga / eccezione sul 90 % della superficie 1 punto = nessuna deroga / eccezione sull'80 % della superficie</p>	<p>Punteggio massimo: 12 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 17 punti</p> <p>Calcolo dell'indennità: CHF 2000 per km²/anno (CHF 20 per ha)</p>
2e-2	OP 2: Adempimento della funzione di cuscinetto nella zona di transizione (art. 24 lett. b–d OPar)	IP 2.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie, la conservazione e la valorizzazione dei biotopi e del paesaggio nonché, se opportuno, per la protezione dei processi, specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 3 punti)	<p>IQ 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, contribuiscono all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 3 punti).</p> <p>IQ 2.2: Integrazione dei progetti negli strumenti e nei processi di pianificazione del territorio (max. 1 punto)</p> <p>IQ 2.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)</p>	Punteggio massimo: 6 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 11 punti

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Metro di valutazione
		IP 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona di transizione (max. 3 punti)		
2e-3	OP 3: Sensibilizzazione, educazione allo sviluppo sostenibile ed esperienze a contatto con la natura (art. 24 lett. a OPar)	IP 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione allo sviluppo sostenibile specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della Concezione «Paesaggio svizzero» (max. 1 punto) IP 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sull'educazione allo sviluppo sostenibile (max. 1 punto)	IQ 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta come pure sull'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare la parte dedicata all'educazione (max. 1 punto) IQ 3.2: Progetti basati su piano di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori con le necessarie qualifiche (max. 1 punto) IQ 3.3: Grado di concretezza dei progetti (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2e-4	OP 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e art. 27 OPar)	IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo un piano di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max. 1 punto) IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max. 1 punto) IP 4.3: Entità delle prestazioni per l'incremento dell'autofinanziamento (max. 1 punto)	IQ 4.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco (max. 1 punto) IQ 4.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max. 1 punto) IQ 4.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2e-5	OP 5: Pianificazione e coordinamento della ricerca (facoltativo)	IP 5.1: Entità e rilevanza del piano di ricerca (max. 1 punto) IP 5.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare per la ricerca e il monitoraggio (max. 1 punto)	IQ 5.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max. 1 punto)	Punteggio massimo: 2 punti per la prestazione + 1 punto per la qualità = 3 punti
Totale massimo 43 punti				